Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

*Questo testo è una versione provvisoria.
Fa stato unicamente la versione
pubblicata nel Foglio federale.*

Decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività da parte degli Stati partner

del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 163 capoverso 2 della Costituzione federale[1];
visti gli articoli 148 capoversi 1 e 2 e 152 della legge del 13 dicembre 2002[2] sul Parlamento;
visto il messaggio del Consiglio federale del … 2025[3],

decreta:

Art. 1

[1] In vista dell'esecuzione dello scambio automatico di informazioni fondato sull'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014[4] tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI Conti finanziari) e sull'Accordo multilaterale del …[5] tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) verifica se gli Stati partner soddisfano le condizioni per un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni applicabile.

[2] Sulla base delle informazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) disponibili, verifica in particolare l'adempimento delle seguenti condizioni:

1 RS **101**
2 RS **171.10**
3 FF **2025** …
4 RS **0.653.1**
5 RS …

a. lo Stato partner ha introdotto le disposizioni legali necessarie all'attuazione dello scambio automatico di informazioni applicabile; in particolare, si impegna a rispettare il principio della specialità, secondo il quale le informazioni possono essere utilizzate soltanto per lo scopo previsto dagli Accordi multilaterali;

b. nello Stato partner il livello della confidenzialità nonché delle misure per la protezione dei dati scambiati soddisfa i requisiti dell'Accordo SAI applicabile;

c. lo Stato partner dispone di una rete adeguata di Stati partner, tra i quali figurano anche rilevanti piazze finanziarie concorrenti, con cui attua lo scambio automatico di informazioni applicabile;

d. al Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI Conti finanziari o al Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI Cripto-attività non sono pervenute comunicazioni inerenti a violazioni delle norme sulla confidenzialità o al disfunzionamento delle salvaguardie nello Stato partner;

e. le autorità svizzere incaricate dell'esecuzione dello scambio automatico di informazioni applicabile non hanno rilevato che, in virtù dell'articolo 21 della Convenzione del 25 gennaio 1988[6] sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull'assistenza amministrativa»), la Svizzera non è tenuta allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari o a cripto-attività.

f. le persone interessate dallo scambio di dati non sono esposte, contestualmente allo scambio di informazioni fiscali, a procedimenti nello Stato partner che potrebbero comprovabilmente implicare o comportare gravi violazioni dei diritti umani.

[3] La verifica avviene in funzione dei rischi. Se le informazioni relative a conti finanziari o a cripto-attività devono essere scambiate con uno Stato partner per la prima volta, prima dello scambio di dati lo Stato partner in questione viene sottoposto a una verifica approfondita.

[4] Se sussistono dubbi sul fatto che l'attuazione dello scambio automatico di informazioni da parte di uno Stato partner sia conforme allo standard o se l'OCSE ha adottato misure contro uno Stato partner, il DFF procede a ulteriori accertamenti.

Art. 2

[1] Prima di procedere allo scambio automatico di informazioni, il DFF informa di volta in volta le commissioni parlamentari competenti in merito a:

a. i risultati delle verifiche;

b. sviluppi rilevanti;

6 RS **0.652.1**

c. eventuali misure che la Svizzera ha adottato o intende adottare nei confronti di uno Stato partner.

[2] Eventi che possono o potrebbero avere un impatto significativo sullo scambio automatico di informazioni devono essere comunicati immediatamente alle commissioni parlamentari competenti.

Art. 3

Il Consiglio federale sottopone ogni quattro anni alle commissioni parlamentari competenti un rapporto sui risultati delle verifiche.

Art. 4

Il decreto federale del 6 dicembre 2017[7] concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 è abrogato.

Art. 5

Il presente decreto non sottostà a referendum.

7 FF **2018** 41